

D:

Statistica sinistri ultimi 5 anni oppure dichiarazione assenza sinistri per entrambi i rischi.

Premi e assicuratori in corso.

R:

I report delle richieste di apertura dei sinistri sono stati allegati al comunicato pubblicato in data 21 ottobre 2024. Si rappresenta, altresì, che i servizi di copertura assicurativa per la responsabilità civile e la tutela legale sono stati attivati da questa Amministrazione in data 1° gennaio 2023.

Per la RCT il premio annuo al netto degli oneri fiscali di legge è pari ad € 129.106,42 e l'operatore economico uscente è Liberty Mutuali Insurance Europe S.E.; per la Tutela legale il premio annuo al netto degli oneri fiscali di legge è di € 213.714,18 e l'operatore economico uscente è HDI Global Specialty S.E.

D:

In relazione al lotto 1 – RC Verso Terzi, trattandosi di polizza poliennale, si richiede se venga riconosciuta la facoltà di recesso bilaterale annuale come segue:

“Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.”

R:

La facoltà di recesso è riservata all'Amministrazione contraente, come meglio specificato all'art. 29 "Recesso" dello schema di contratto inserito nella documentazione di gara.

D:

In relazione al lotto 1 – RC Verso Terzi, si richiede conferma che la copertura non risponde alle richieste di risarcimento derivanti, direttamente o indirettamente, da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

R:

I casi di esclusione della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (lotto 1) sono indicati all'art. 15 "Esclusioni" del Capitolato tecnico polizza RCT.

D:

Relativamente al lotto Tutela legale si chiede di indicare il periodo di efficacia (retroattività e ultrattività).

R:

La garanzia viene prestata per i sinistri insorti nel periodo di efficacia dell'assicurazione. L'insorgenza del sinistro è il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge (art. 18 "Decorrenza delle garanzie" del Capitolato tecnico).

D:

1. Per quanto concerne la statistica sx RCT, chiediamo per i 2 sinistri senza indicazioni di importi, le somme liquidati, a riserva oppure specificare se senza seguito.

2. Richiediamo, prima del gennaio 2023, se ci sono state richieste di risarcimento direttamente all'Ente per fatti ascrivibili a responsabilità dello stesso in merito alla responsabilità civile.

R:

1) Per il sinistro Degachi Bassem - Procura Della Repubblica la Riserva Sinistro è di € 100.000,00; per il sinistro Hasnaoui Amine la Riserva Sinistro è di € 20.000,00.

2) Non si dispone di ulteriori dati o statistiche inerenti alla copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi.

D:

Con specifico riguardo alle prescrizioni di cui ai Punti 6.2 e 6.3, pagine 12 e 13 del Disciplinare di Gara, siamo cortesemente a richiedere conferma che ad un'Impresa che abbia ricevuto autorizzazione IVASS all'esercizio del Ramo Tutela Legale in data 10 Maggio 2023 e alla quale pertanto, in ossequio ai principi di proporzionalità e massima partecipazione che governano i pubblici affidamenti, è correttamente garantito il soddisfacimento del Requisito di Capacità Economica e Finanziaria al conseguimento di una Raccolta Premi nel Ramo di Rischio assicurativo analogo a quello di partecipazione (nel caso di specie, Ramo 17 – Tutela Legale) "rapportata al periodo di attività effettivamente svolto" (e cioè, in luogo di € 706.320,00 su base triennale, € 339.291,62 per i 526 giorni intercorrenti tra la data di ricevimento dell'autorizzazione – 10 Maggio 2023, per l'appunto – e quella di pubblicazione del bando di gara, 18 Ottobre 2024), sia garantito da parte dell'Appaltante il rispetto di analogo criterio di proporzionalità anche in tema di rispondenza al Requisito di Capacità Tecnica e Professionale, così che quest'ultimo possa considerarsi validamente soddisfatto dall'Impresa in questione dietro comprova di stipula di un contratto di importo annuo non inferiore a € 169.645,81 (corrispondente cioè alla proporzione precedentemente individuata [: € 339.291,62 / € 706.320,00] applicata al requisito "nominale" di € 353.160,00 relativo al contratto "punta").

R:

Secondo il Consiglio di Stato, Sez. III, 15 febbraio 2022, n. 1120, è illegittima la riparametrazione senza alcun limite dei requisiti tecnico-professionali sulla sola base dell'effettivo periodo di tempo (inferiore a quello richiesto in bando) di operatività dell'azienda, in quanto ciò – in assenza di una specifica previsione nella lex specialis – si risolverebbe in una modifica ex post dei criteri di selezione degli offerenti ivi individuati".

D:

Il requisito di esecuzione di una polizza precedente di importo annuo pari a € 353.160,00 configura una soglia che riteniamo sproporzionata atteso che può essere soddisfatta da un numero decisamente ristretto di Compagnie assicurative (il Ramo Tutela Legale si caratterizza per contratti in massima misura di taglio medio-piccolo), in questo modo pregiudicando il favor participationis di quelle imprese, come quella che la scrivente rappresenta, di neo-costituzione nello specifico ramo; dall'altra parte, imponendo la sottoscrizione di un servizio "di punta" pari a ben il 50% della Raccolta prescritta nel Ramo relativo quale abilitante ai fini del soddisfacimento del Requisito di Capacità Economico-Finanziaria, si potrebbe potenzialmente andare a considerare qualificata un'Impresa caratterizzata da una forte concentrazione del proprio portafoglio, una concentrazione che ci permettiamo di ritenere eccessiva nell'ottica di una sana e prudente diversificazione dei rischi sottoscritti che la tecnica assicurativa comanda.

R:

I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale sono soddisfatti con una raccolta premi media realizzata in un ramo assicurativo non necessariamente identico, bensì analogo, a quello dell'appalto